

Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il secondo semestre dell'anno 2010 e per l'anno 2011

dell'11 giugno 2010

*Il Dipartimento federale dell'economia (DFE),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),*

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1994¹
sugli acquisti pubblici (LAPub),

ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAPub ammontano per il secondo semestre dell'anno 2010 e per l'anno 2011 a:

- a. 230 000 franchi per forniture;
- b. 230 000 franchi per prestazioni di servizi;
- c. 8,7 milioni di franchi per opere edili;
- d. 700 000 franchi per:
 1. forniture e servizi su incarico di un committente giusta l'articolo 2 capoverso 2 LAPub,
 2. commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

11 giugno 2010

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

RS 172.056.12

¹ RS 172.056.1

